

Deliberazione della Giunta Regionale 23 maggio 2016, n. 49-3357

Programma regionale per gli interventi finalizzati al superamento degli Ospedali Psichiatrici Giudiziari (OPG) ed utilizzo dei fondi di spesa corrente anni 2012-2013. Modifica della D.G.R. n. 26-2048 del 1.09.2015.

A relazione dell'Assessore Saitta:

La Regione Piemonte, con D.G.R. n. 26-2048 del 1 settembre 2015 ha approvato, a modifica della D.G.R. n. 42-1271 del 30.03.2015, la rimodulazione del “Programma regionale di riparto ed utilizzo delle risorse di parte corrente degli anni 2012 e 2013 nell’ambito degli interventi finalizzati al superamento degli Ospedali Psichiatrici Giudiziari (OPG), ai sensi della Legge 17 febbraio 2012, n. 9, art. 3 ter”.

L’effettiva erogazione dell’importo assegnato alla Regione Piemonte di 6.085.911,99 euro era subordinata all’approvazione del suddetto programma, attraverso l’adozione di un decreto del Ministero della Salute, di concerto con il Ministero per la Pubblica Amministrazione e la Semplificazione e del Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Il menzionato Programma si traduceva in:

- presa in carico, da parte dei servizi territoriali dei Dipartimenti di Salute Mentale (DSM) della Regione, dei soggetti destinatari di una misura di sicurezza non detentiva e l’nvio in strutture sanitarie psichiatriche residenziale. La somma individuata di 2.036.411,99 euro sarebbe stata ripartita tra tutte le ASL in base alla popolazione residente;
- potenziamento e ampliamento delle funzioni della Sezione “Il Sestante” presso la Casa Circondariale Lorusso e Cutugno. La somma di 402.000 euro veniva assegnata all’ASL TO2;
- attivazione di due REMS provvisorie, per un totale di 38 posti letto, individuate nel territorio di competenza dell’ASL TO3 e dell’ASL CN2. La somma individuata di 983.690 euro veniva assegnata nel modo che segue:
 - o 401.750 a favore dell’ASL TO3 per la REMS (Residenze Esecuzione delle Misure di Sicurezza) provvisoria pubblica di 20 p.l. a supporto della progettazione, reclutamento e formazione del personale e costi di gestione omnicomprensiva al momento funzionamento
 - o 581.940 euro a favore dell’ASL CN2, per la REMS provvisoria privata accreditata San Michele di Bra di 18 p.l. per il pagamento delle rette nell’anno corrente (2015) a partire dalla sua attivazione (settembre)
- pagamento delle rette relative alla temporanea permanenza presso gli ex OPG dei soggetti piemontesi internati per il periodo di tempo necessario a completare il definitivo trasferimento presso le REMS regionali.

La somma individuata di 2.658.810 euro sarebbe stata erogata a consuntivo alle Aziende Sanitarie Regionali con successivo provvedimento dirigenziale.

Il Programma prevedeva inoltre:

- ai fini di una gestione coordinata delle due REMS provvisorie ed a garanzia del funzionamento in conformità agli indirizzi regionali, una “governance clinica” che comprendesse anche la formazione degli operatori, la predisposizione dei protocolli ed il monitoraggio, coordinata, senza oneri aggiuntivi, dal Direttore del DSM ASL TO3 o suo delegato, a cui afferisce la REMS pubblica di Grugliasco;
- un coordinamento operativo tra la funzione attribuita alle due REMS regionali (esecuzione delle misure di sicurezza detentiva) e la funzione (osservazione psichiatrica) assegnata alla sezione II

Sestante del DSM dell'ASL TO2, espletato, senza oneri aggiuntivi, dai Direttori del DSM ASL TO3 e del DSM ASL TO2, o loro delegati;

- che il personale proposto ai coordinamenti sopramenzionati avrebbe fatto riferimento al Sottogruppo del GTISP specifico per la presa in carico dei soggetti sottoposti a misura di sicurezza ed al Coordinamento dei Referenti delle Aziende Sanitarie Regionali, di cui alla D.G.R. n. 45-1373 del 27 aprile 2015;

- un monitoraggio dell'andamento del processo di superamento degli OPG nel territorio regionale già dall'attivazione della prima REMS di San Michele di Bra (settembre 2015). Tale funzione (che andrà a confluire nelle attività di cui alla D.G.R. n. 26-1653 del 29.06.2015 che prevede una funzione regionale di osservazione epidemiologica per la salute mentale) sarebbe stata assegnata al DSM dell'ASL TO3 con un costo, per l'anno 2015 (settembre-dicembre 2015), pari a euro 5.000.

Il programma è stato approvato con Decreto 23 dicembre 2015 del Ministero della Salute (GU n. 23 del 29.1.2016)

Il sopramenzionato programma per sopraggiunti fatti non ha trovato una completa attuazione nel corso del 2015. Alcuni interventi previsti, fondamentali per la realizzazione del progetto di superamento degli OPG, non sono stati realizzati oppure hanno subito modificazioni.

In particolare:

La difficoltà di fronteggiare la problematica dell'insufficienza dei posti letto REMS disponibili per i pazienti piemontesi ha reso necessario focalizzare l'attenzione sui percorsi di presa in carico delle persone sottoposte a misura di sicurezza alternativi alle strutture detentive e potenziare le risorse destinate a sostenere i programmi elaborati dai servizi delle AA.SS.LL. interessate.

La REMS pubblica di Grugliasco dell'ASL TO 3 non è stata avviata, in quanto il Comitato provinciale per l'Ordine e la Sicurezza di Torino, tenendo conto dell'aspetto logistico della struttura, ha comunicato di non poterne garantire la sicurezza esterna.

Prendendo atto dell'estrema urgenza di disporre di una seconda REMS, considerato il numero delle persone con misura di sicurezza detentiva di cui la Regione Piemonte deve farsi carico e che ne ha determinato il commissariamento (Dpcm 19 febbraio 2016-nomina del Commissario di Governo), dopo avere esplorato le disponibilità esistenti nel territorio tra le strutture sanitarie private accreditate, l'unica ritenuta percorribile in tempi brevi è risultata quella proposta dal Presidio Sanitario "Beata Vergine della Consolata" di San Maurizio Canavese.

La struttura privata accreditata con disponibilità di 20 posti letto si trova nel territorio di competenza dell'ASL TO4 ed è in possesso dei requisiti di cui al DPR del 14 gennaio 1997. Come da Deliberazione del Direttore Generale dell'ASL TO 4 N. 446 del 4 maggio 2016 di presa d'atto del Verbale della Commissione di Vigilanza sulle Strutture Sanitarie Private, la struttura è stata ritenuta idonea sotto il profilo strutturale alla funzione di REMS.

Un accordo tra il Direttore della Direzione Regionale Sanità ed il Legale Rappresentante del Presidio "Beata Vergine della Consolata" è stato stipulato in data 25 marzo 2016, dove si concorda di soprassedere all'attivazione dei 25 posti letti CAVS, come da Intesa del 29 giugno 2015 recepita con la D.G.R. n.13-2022 del 5.08.2015 e s.m.i. si prevede la realizzazione di una REMS della capienza di 20 posti letto, per un periodo di 3 anni, eventualmente prorogabile per altri due, nel fabbricato attualmente adibito a comunità terapeutica psichiatrica denominata "S. Giovanni di Dio".

La tariffa diaria concordata è pari a 295 euro, onnicomprensiva di farmaci e approfondimenti diagnostici.

L'Accordo prevede inoltre che l'attività attualmente esercitata presso la comunità terapeutica psichiatrica S. Giovanni di Dio venga trasferita in altri idonei locali e trasformata, previa attivazione della relativa procedura di accreditamento, in una struttura residenziale psichiatrica protetta ad alta intensità adibita a ricovero di soggetti autori di reato sottoposti a misure restrittive della libertà personale.

I ricoveri nella struttura residenziale psichiatrica saranno governati dal Coordinamento dei referenti aziendali per la presa in carico dei soggetti sottoposti a misura di sicurezza.

I pazienti attualmente ospitati presso il nucleo giudiziario del presidio ospedaliero "Beata Vergine della Consolata" di San Maurizio Canavese saranno inizialmente trasferiti presso la nuova struttura protetta e progressivamente assunti in carico da parte dei DSM competenti che esploreranno, d'intesa con l'Autorità giudiziaria la possibilità di adottare progetti alternativi. Nel frattempo le rette per questi ricoverati continueranno a essere poste in carico alle aziende sanitarie di residenza.

Le modificazioni sopra descritte hanno determinato un ripensamento in merito alla fattibilità del programma approvato con la D.G.R. n. 26-2048 del 1 settembre 2015 e, di conseguenza, sono state valutate le modifiche da apportare relativamente a:

- punto 1: presa in carico da parte dei servizi mediante invio in strutture non detentive.

La necessità di potenziare gli interventi di presa in carico dei soggetti sottoposti a misura di sicurezza alternativi alle strutture detentive e potenziare le risorse destinate ai servizi delle AA.SS.LL interessate ha comportato una ridestinazione della somma di 2.036.411,99 euro che la DGR 26-2048 del 1.09.2015 (allegato A) ripartiva tra tutte le ASL in base alla popolazione residente. Con DGR 13-2810 del 18.01.2016 si è disposto che la stessa somma fosse assegnata alle ASL per finanziare i progetti alternativi alle strutture sanitarie detentive valutati idonei dal gruppo previsto dalla stessa, ipotizzando una copertura regionale, in attesa della concreta erogazione dei fondi (anni 2012-2103) da parte del Ministero della Salute.

Si ritiene inoltre opportuno potenziare le risorse per i progetti di presa in carico alternativi al ricovero in strutture detentive destinando prevalentemente a questo fine la struttura residenziale protetta ad alta intensità che sarà realizzata presso il presidio di S. Maurizio Canavese a seguito del trasferimento dell'attività attualmente esercitata presso la comunità terapeutica psichiatria S. Giovanni di Dio.

I nuovi inserimenti in questa struttura saranno, pertanto, stabiliti d'intesa con il coordinamento dei referenti aziendali per la presa in carico dei soggetti sottoposti a misura di sicurezza e potranno, anche, essere sostenuti con le risorse economiche definite dalla DGR 13-2810 del 18.01.2016 qualora ne ricorrano i presupposti.

- punto 2: attivazione delle REMS provvisorie regionali

Sulla base di ciò le REMS provvisorie regionali individuate nel territorio regionale risultano essere:

- la struttura di Bra (CN) - 18 p.l. presso la Casa di Cura privata accreditata San Michele di Bra, nel territorio di competenza dell'ASL CN2

- La struttura di San Maurizio Canavese (TO) - 20 p.l. presso il Presidio Sanitario "Beata Vergine della Consolata", nel territorio di competenza dell'ASL TO 4

per un totale di 38 posti letto.

Sulle proposte di modifica sopracitate il Commissario di Governo ha espresso, con nota del 11 maggio 2016, parere favorevole.

Le variazioni apportate al programma di cui alla D.G.R. n. 26-2048 del 1.09.2016 saranno comunicate al Ministero della Salute.

In sede di definizione di contratto con la Casa di Cura San Michele di Bra, l'importo della retta giornaliera per la REMS, stabilito dalla DGR 26-2048 del 1.09.2015 in 265 euro, è stato adeguato ai maggiori oneri, non preventivati, per gli spazi aggiuntivi, i farmaci, gli approfondimenti diagnostici e il servizio di vigilanza interna della struttura affidata a personale di comprovata esperienza, portandolo a 295 euro giornalieri onnicomprensivi.

Il suddetto contratto stipulato dalla Casa di Cura San Michele di Bra e l'ASL CN2 prevede inoltre uno specifico finanziamento a valere sulla quota vincolata per il Superamento degli OPG del FSN, assegnato all'Azienda Sanitaria in ragione della funzione esercitata per conto della Regione.

Il costo della REMS di San Maurizio Canavese viene determinato sulla base di una retta giornaliera di 295 euro. Per l'anno corrente, ipotizzando l'attivazione il primo di agosto, si prevede un costo pari a 902.700 euro.

La gestione della REMS verrà meglio definita nello specifico contratto, il cui schema viene allegato al presente provvedimento, che verrà stipulato tra il Presidio Sanitario "Beata Vergine della Consolata" e l'ASL TO 4, alla quale, considerata la funzione esercitata per conto della Regione verrà assegnato uno specifico finanziamento a valere sulla quota vincolata per il Superamento degli OPG del FSN.

Si precisa che eventuali *ricoveri* di cittadini non residenti nella Regione Piemonte, disposti dall'Autorità giudiziaria nelle strutture sopra indicate, devono essere fatturati direttamente dal Presidio/Casa di Cura all'ASL di residenza del soggetto interessato.

L'attivazione avverrà a seguito di provvedimento dirigenziale di verifica e di valutazione del progetto proposto dal Presidio Sanitario "Beata Vergine della Consolata".

La struttura, per la specifica funzione, è soggetta alla vigilanza ed alla supervisione clinica da parte degli stessi soggetti preposti dipendenti del SSR, come indicato nella DGR 26-2048 del 1.09.2015.

Preso atto delle modifiche sopradescritte il Programma regionale per il Superamento degli OPG, di cui alla DGR 26-2048 del 1.09.2015 mantiene la sua validità anche per l'anno in corso.

Gli interventi realizzati nel 2015 sono:

- l'attivazione della REMS privata accreditata di San Michele di Bra, per 18 p.l. nel territorio di competenza dell'ASL CN2, per la quale erano stati assegnati, nell'ambito dei fondi di parte corrente 2012-2013 di cui alla DGR 26-2048 del 1.09.2015, 581.940 euro.
- La funzione di monitoraggio assegnata all'ASL TO3 e garantita dal DSM, per la quale era stata stabilita la somma di 5.000 euro.

Detti importi, saranno erogati con atto dirigenziale sulla base delle rendicontazioni trasmesse dalle ASL destinatarie.

Eventuali economie di spesa sui fondi vincolati assegnati dalla Regione alle ASL per l'attuazione degli interventi di superamento degli OPG dovranno essere accantonate e utilizzate negli esercizi successivi per le medesime finalità secondo gli indirizzi regionali.

Gli interventi di cui alla DGR 26-2048 previsti per il 2015, riferiti ai fondi di parte corrente 2012-2013 assegnati alla Regione Piemonte e non attuati nello stesso esercizio, per i quali si prevede la realizzazione nel corrente anno troveranno copertura negli stessi fondi, in quanto autorizzati ad essere erogati dal sopracitato Decreto 23 dicembre 2015.

Gli interventi riferiti al 2016, riportati nel presente provvedimento, troveranno copertura nei fondi di parte corrente anno 2014 a carico del Fondo Sanitario Nazionale-quota vincolata assegnata con Delibera CIPE 86/2015;

Il Commissario unico del Governo, nominato con D.p.c.m. 19 febbraio 2016, ha preso visione del provvedimento di modifica del Programma regionale di superamento degli O.P.G., di cui alla D.G.R. n. 26-2048 del 1.09.2015 e con nota del 20 maggio 2016 ha espresso parere favorevole.

Tutto ciò premesso, la Giunta Regionale;

vista la Legge 17 febbraio 2012 n. 9;

visto il D.M 1 ottobre 2012;

vista la Legge 81 del 30 maggio 2014;

vista la D.G.R. n. 26-2048 del 1 settembre 2015;

vista la D.G.R. n. 13-2810 del 18.01.2016;

visto il Dpcm 19 febbraio 2016 di nomina del Commissario del Governo per il definitivo Superamento degli OPG;

vista la nota del Commissario di Governo di condivisione delle proposte d'integrazione e parziale modifica;

vista la D.D. n. 34 del 26.01.2016

visto il Contratto di gestione della REMS di Bra tra l'ASL CN2 e la Casa di cura San Michele di Bra sottoscritto il 5 febbraio 2016;

visto l'Accordo Direzione Regionale Sanità – Presidio Sanitario Beata Vergine della Consolata del 25 marzo 2016-04-12;

vista la Deliberazione del Direttore Generale dell'ASL TO4 n. 446 del 4 maggio 2016 di presa d'atto del verbale della Commissione di Vigilanza delle Strutture Sanitarie Private;

vista la Delibera CIPE 86/2015;

visto il parere conforme del Commissario di Governo trasmesso con nota del 20 maggio 2016;

unanime

delibera

- la modifica della D.G.R. n. 26-2048 del 1 settembre 2015 “Programma regionale di riparto e utilizzo delle risorse di parte corrente degli anni 2012 e 2013 nell'ambito degli interventi finalizzati al superamento degli Ospedali Psichiatrici Giudiziari (OPG), ai sensi della Legge 17 febbraio 2012, n. 9, art. 3 ter”;
- l'attivazione della REMS di natura privata accreditata presso il Presidio Sanitario “Beata Vergine della Consolata” per 20 posti letto, con accordo sottoscritto in data 25.03.2016 tra il Direttore della Direzione Regionale Sanità ed il Legale Rappresentante del Presidio.

Il sopracitato accordo prevede di soprassedere all'attivazione dei 25 posti letti CAVS, come da Intesa del 29 giugno 2015 recepita con la D.G.R. n.13-2022 del 5.08.2015 e s.m.i. di realizzare una REMS nel fabbricato attualmente adibito a comunità terapeutica psichiatrica denominata "S. Giovanni di Dio" trasferendo l'attività attualmente esercitata presso tale comunità in altri locali del Presidio Sanitario;

l'attivazione avverrà a seguito di provvedimento dirigenziale di verifica e di valutazione del progetto proposto dal Presidio Sanitario "Beata Vergine della Consolata";

la struttura si trova nel territorio di competenza dell'ASL TO4 ed è in possesso dei requisiti di cui al DPR del 14 gennaio 1997. E' stata ritenuta idonea sotto il profilo strutturale alla funzione di REMS, come da Deliberazione del Direttore Generale dell'ASL TO 4 n. 446 del 4 maggio 2016 di presa d'atto del Verbale della Commissione di Vigilanza sulle Strutture Sanitarie Private;

la gestione della REMS verrà meglio definita nello specifico contratto, il cui schema viene allegato al presente provvedimento, che verrà stipulato tra il Presidio Sanitario "Beata Vergine della Consolata" e l'ASL TO 4 alla quale, considerata la funzione esercitata per conto della Regione verrà assegnato uno specifico finanziamento a valere sulla quota vincolata per il Superamento degli OPG del FSN;

la struttura, per la specifica funzione, è soggetta alla vigilanza ed alla supervisione clinica da parte degli stessi soggetti indicati dalla precedente DGR 26-2048 del 1.09.2015.

- la tariffa diaria della REMS presso il Presidio Sanitario "Beata Vergine della Consolata, omnicomprensiva di farmaci e approfondimenti diagnostici, pari a 295 euro, con un costo presunto per l'anno corrente, ipotizzando l'attivazione il primo di agosto, pari a 902.700 euro;

- a far data del 22 ottobre 2015, la modifica da 265 euro a 295 euro della retta giornaliera già stabilita dalla D.G.R. n. 26-2048 del 1.09.2015 per la REMS di Bra, in quanto in sede di definizione di contratto tra la Casa di Cura San Michele e l'ASL CN2 sono stati considerati i maggiori oneri non preventivati, per gli spazi aggiuntivi, i farmaci, gli approfondimenti diagnostici ed il servizio di vigilanza interna della struttura affidata a personale di comprovata esperienza;

- l'assegnazione all'ASL CN2 del finanziamento, riportato nel suddetto contratto, a valere sulla quota vincolata per il Superamento degli OPG del FSN, in ragione della funzione esercitata dalla stessa per conto della Regione;

- il potenziamento delle risorse destinate ai servizi delle AA.SS.LL. interessate per i progetti di presa in carico alternativi al ricovero in strutture detentive destinando prevalentemente a questo fine la struttura residenziale protetta ad alta intensità che sarà realizzata, previa attivazione della relativa procedura di accreditamento, presso il presidio di S. Maurizio Canavese a seguito del trasferimento dell'attività attualmente esercitata presso la comunità terapeutica psichiatria S. Giovanni di Dio. I nuovi inserimenti in questa struttura saranno, pertanto, stabiliti d'intesa con il Coordinamento dei referenti aziendali per la presa in carico dei soggetti sottoposti a misura di sicurezza e potranno, anche, essere sostenuti con le risorse economiche definite dalla DGR 13-2810 del 18.01.2016 qualora ne ricorrano i presupposti.

I pazienti attualmente ospitati presso il nucleo giudiziario del presidio ospedaliero Fatebenefratelli di San Maurizio Canavese saranno inizialmente trasferiti presso la nuova struttura protetta e progressivamente assunti in carico da parte dei DSM competenti che esploreranno, d'intesa con l'Autorità giudiziaria la possibilità di adottare progetti alternativi. Nel frattempo le rette per questi ricoverati continueranno a essere poste in carico alle aziende sanitarie di residenza;

- il mantenimento del Programma regionale per il Superamento degli OPG, di cui alla DGR 26-2048 del 1.09.2015 per l'anno in corso, comunicando al Ministero della Salute le variazioni che sono state apportate;

- la trasmissione delle rendicontazioni da parte delle Aziende Sanitarie destinatarie dei finanziamenti per gli interventi realizzati nel 2015 relativi a:

- attivazione della REMS privata accreditata di San Michele di Bra, per 18 p.l. nel territorio di competenza dell'ASL CN2, per la quale erano stati assegnati, nell'ambito dei fondi di parte corrente 2012-2013 di cui alla DGR 26-2048 del 1.09.2015, 581.940 euro.
- funzione di monitoraggio assegnata all'ASL TO3 e garantita dal DSM, per la quale era stata stabilita la somma di 5.000 euro;
 - gli interventi di cui alla DGR 26-2048 del 1.09.2015 previsti per il 2015, riferiti ai fondi di parte corrente 2012-2013 assegnati alla Regione Piemonte e non attuati nello stesso esercizio, per i quali si prevede la realizzazione nel corrente anno troveranno copertura negli stessi fondi ministeriali vincolati sul FSN al superamento degli OPG anni 2012-2013, in quanto autorizzati ad essere erogati dal sopracitato Decreto 23 dicembre 2015;
 - gli interventi riferiti al 2016, riportati nel presente provvedimento, troveranno copertura nei fondi di parte corrente anno 2014 a carico del Fondo Sanitario Nazionale-quota vincolata al superamento degli OPG assegnata con Delibera CIPE 86/2015;
 - le Aziende Sanitarie interessate dal presente provvedimento dovranno annualmente rendicontare le spese sostenute;
 - di stabilire che tutti i ricoveri di cittadini non residenti nella Regione Piemonte, disposti dall'Autorità giudiziaria nelle strutture sopra indicate, devono essere fatturati direttamente dal Presidio/Casa di Cura all'ASL di residenza del soggetto interessato;
 - di stabilire che eventuali economie di spesa sui fondi vincolati assegnati dalla Regione alle ASL per l'attuazione degli interventi di superamento degli OPG dovranno essere accantonate e utilizzate negli esercizi successivi per le medesime finalità secondo gli indirizzi regionali;
 - di demandare al Settore Assistenza Sanitaria e Socio Sanitaria Territoriale l'adozione degli atti necessari per l'attuazione del presente provvedimento, con particolare riferimento all'attivazione all'esercizio della funzione sanitaria, del rispetto dei requisiti di cui al DM 1 ottobre 2012 e tenuto conto del fabbisogno di cui alla DGR 13-2022 del 5 agosto 2015;
 - di dare atto che gli oneri derivanti dall'attuazione del presente provvedimento trovano copertura nei fondi statali vincolati al superamento degli OPG sul FSN annualità 2012-2013-2014 pari a complessivi euro 9.473.063,06.

Le proposte di modifica apportate al programma di cui alla D.G.R. n.26 del 1.09.2015 sono state condivise dal Commissario di Governo con nota del 11 maggio 2016.

Il Commissario unico del Governo, con nota del 20 maggio 2016, ha espresso parere favorevole sui contenuti del provvedimento di modifica del Programma regionale di superamento degli Ospedali Psichiatrici Giudiziari.

Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, ovvero ancora al giudice ordinario per la tutela dei diritti soggettivi entro i termini di prescrizione previsti dal Codice Civile. In tutti i casi il termine decorre dalla data di comunicazione o piena conoscenza del provvedimento da parte dell'interessato.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto, dell'art.5 della L.R. 22/2010, nonché ai sensi dell'art. 26 del d.lgs 33/2013 sul sito istituzionale dell'Ente nella sezione Amministrazione Trasparente.

(omissis)

Allegato

Contratto per la gestione del servizio di “Residenza per l’esecuzione delle misure di sicurezza” e recepimento dell’accordo del 25/03/2016 tra Azienda Sanitaria Locale TO4 e Presidio Sanitario “Beata Vergine della Consolata”

Tra

l'Azienda Sanitaria Locale TO4, con sede legale in Chivasso (TO), via Po, 11, C.F. 09736160012, rappresentata dal Direttore Generale Dr. Lorenzo Ardisson, (di qui in poi “ASLTO4”)

e

Il Presidio Sanitario “Beata Vergine della Consolata” Fatebenefratelli di San Maurizio Canavese C.F....., titolare della struttura comunità terapeutica psichiatrica “San Giovanni di Dio” con sede operativa..... per l'erogazione delle prestazioni oggetto del presente contratto (di qui in poi “Fatebenefratelli”) rappresentata dal Dr. Paolo Socci nella sua qualità di legale rappresentante.

Premesso che:

- gli articoli 8-bis, *quater* e *quinquies* del D. Lgs. n. 502/1992 disciplinano la partecipazione al SSN dei Soggetti Erogatori Privati;
 - visto il decreto interministeriale del 1 ottobre 2012, relativo alle disposizioni per il definitivo superamento degli Ospedali Psichiatrici Giudiziari, emanato in applicazione dell’art. 3 *ter*, comma 2, del decreto legge 22 dicembre 2011, n. 211, convertito con modificazioni dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9 e modificato dal decreto legge 31 marzo 2014, n. 52, convertito in legge 30 maggio 2014, n. 81;
 - visto l’accordo della Conferenza unificata del 26 febbraio 2015 Re. N. 71/cu;
 - con l’accordo del 25 marzo 2016, la Regione Piemonte e “Fatebenefratelli” hanno stabilito l’attivazione di una R.E.M.S. provvisoria con una capienza di 20 posti letto, presso il Presidio Sanitario “Beata Vergine della Consolata”, attraverso l’utilizzo della Comunità Terapeutica Psichiatrica San Giovanni di Dio
 - vista la D.G.R. n. 26-2048 del 1.09.2015, avente ad oggetto la modifica della D.G.R. n. 42-1271 del 30.03.2015: Rimodulazione del Programma regionale di spesa corrente anni 2012 – 2013 per gli interventi finalizzati al superamento degli Ospedali Psichiatrici Giudiziari (OPG), che prevede l’attivazione delle R.E.M.S. (“Residenze per l’esecuzione delle misure di sicurezza”) regionali provvisorie;
 - vista la determinazione n..... relativa all’attivazione della R.E.M.S. regionale provvisoria “...”, che approva il progetto e il regolamento di funzionamento;
 - vista la D.G.R. n.di approvazione dello schema di Accordo tra la Prefettura di Torino, Regione Piemonte e Presidio Sanitario “Beata Vergine della Consolata” relativo alle procedure operative di sicurezza per la gestione della R.E.M.S regionale provvisoria.....;
 - il legale rappresentante della Struttura dichiara di non essere stato condannato con provvedimento definitivo per reati che comportano l’incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione e che non sussistono altre cause di incompatibilità previste della normativa vigente;
- si conviene e stipula quanto segue.

I - Gestione del servizio di “Residenza per l’esecuzione delle misure di sicurezza”

Articolo 1 – Servizio oggetto del contratto

1. Le premesse costituiscono parte integrante del contratto/accordo.
2. “Fatebenefratelli” si impegna a gestire, per conto e con oneri a carico del S.S.N., il servizio di “Residenza per l’esecuzione delle misure di sicurezza” che consiste nell’erogazione di prestazioni sanitarie a favore di soggetti sottoposti a esecuzione di misure di sicurezza detentive (Ospiti R.E.M.S.) nei termini previsti dalla normativa vigente, dalle disposizioni regionali e dal presente contratto.

3. A tale fine, "Fatebenefratelli" mette a disposizione n. 20 posti letto già autorizzati e accreditati, che nel periodo di vigenza del presente contratto costituiranno un nucleo abitativo R.E.M.S.

Art. 2 Obblighi dell'erogatore, requisiti dei servizi.

1. In ogni aspetto relativo all'esercizio della propria attività, la Struttura accreditata garantisce l'osservanza di tutte le norme di legge e provvedimenti amministrativi, di ogni rango e tipo, nessuno escluso. La Struttura è tenuta, tra l'altro, a mantenere ed adeguare i requisiti organizzativi, funzionali e strutturali previsti dalla normativa vigente, nonché i requisiti organizzativi, tecnologici e strutturali di cui al DM 1 ottobre 2012 ed a erogare le prestazioni secondo standard e protocolli di accessibilità, appropriatezza clinica, continuità assistenziale, garantendo nel contempo le esigenze di custodia e di vigilanza determinate dalla specifica posizione giuridica dei soggetti ospitati. La struttura si impegna a rispettare le norme sull'Ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà di cui alla L. 354/75 e D.P.R 230/2000 e, in ossequio al dispositivo dell'art. 7 dell'Accordo del 26 febbraio 2015 approvato dalla C.U., ad attivare modalità di collaborazione con UEPE (Uffici Esecuzione Penale Esterna). Gli obblighi connessi agli adempimenti amministrativi ed al debito informativo rappresentano un elemento essenziale della prestazione.

2. La struttura erogherà le prestazioni contrattate all'interno della R.E.M.S. attraverso il personale individuato nel rispetto delle indicazioni del DM 1 ottobre 2012 e che, in possesso dei titoli previsti dalla normativa vigente, non versino in situazione d'incompatibilità ex articolo 4, comma 7 della legge n. 412/1991.

3. La struttura, ai sensi dell'art. 1, comma 42, L. n. 190/2012, non potrà concludere contratti di lavoro subordinato o autonomo o attribuire incarichi a ex dipendenti di ASL e Regione che abbiano esercitato nei loro confronti poteri autoritativi o propedeutici alle attività negoziali nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro.

4. In ottemperanza al regolamento approvato con decreto 2.4.2015, n. 70, l'erogatore trasmette annualmente alla Regione il proprio bilancio (o conto economico nel caso di Enti o di strutture facenti parte di gruppi societari), redatto secondo uno schema tipo conforme ai principi civilistici.

5. La cessione del contratto a terzi non produce effetti nei confronti dell'"ASLTO4" fatte salve le ipotesi di cessione di azienda o cambiamento di ragione sociale subordinatamente all'adozione degli atti di competenza regionale ed aziendale.

Art. 3 – Corrispettivi e vincoli finanziari.

1. A far data dell'attivazione della REMS, "Fatebenefratelli" mette a disposizione 20 posti letto, a fronte di un impegno economico regionale massimo programmato pari ad € 2.153.500,00 annui.

2. Entro tale vincolo finanziario si conviene la tariffa di € 295,00/die per Ospite effettivamente in struttura, non suscettibile di incremento o adeguamento ISTAT nel periodo di validità del presente contratto, onnicomprensiva di farmaci, approfondimenti diagnostici e servizio di vigilanza h24 affidato a personale di comprovata esperienza professionale, e tenuto conto che la Struttura dovrà comunque garantire personale per l'assistenza a 20 pazienti e non potrà ridurre il medesimo in ragione dell'effettiva presenza degli Ospiti.

3. Anche in considerazione del fatto che la Regione e "ASL TO4" non governano gli invii alla Struttura, essendo questi disposti in piena autonomia dall'Autorità Giudiziaria, sarà riconosciuta una quota pari al 60% della tariffa giornaliera per le giornate di assenza degli Ospiti, a causa di ricoveri ospedalieri o licenze decise dall'Autorità Giudiziaria.

4. Il corrispettivo viene liquidato in quote mensili posticipate. I pagamenti devono avere luogo entro 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura corredata da un elenco delle prestazioni erogate nel mese di riferimento, redatto nella forma precisata da "ASL TO4".

5. È fatta salva la facoltà dell'ASL di sospendere i pagamenti nei limiti delle contestazioni elevate a seguito dei controlli effettuati, dell'accertamento di gravi violazioni di legge o di norme regionali o di disposizioni previste dal contratto. In caso di riscontro di prestazioni in contestazione si procede alla sospensione della liquidazione delle partite contestate fino alla loro definizione da rendersi comunque entro e non oltre l'esercizio finanziario successivo alla verifica dei risultati.

6. In caso di erogazione di prestazioni in eccedenza rispetto ai volumi previsti, permane la validità dei tetti di spesa fissati ed è priva di titolo l'eventuale fatturazione o richiesta di pagamento delle suddette eccedenze.

7. Il pagamento di prestazioni fatturate non esclude future contestazioni da parte di "ASL TO4" per importi non dovuti in relazione a prestazioni che, a seguito di ulteriori controlli, risultassero rese in difformità a requisiti amministrativi o di appropriatezza clinica od organizzativa, nei limiti della prescrizione.

8. Gli importi relativi a prestazioni che a seguito di ulteriori controlli sugli esercizi precedenti risultassero non dovuti dall'ASL, se già versati, si compensano con quelli dell'esercizio in corso e sono detratti dagli acconti e/o dal saldo della produzione liquidabile.

9. Per gli ospiti provenienti da fuori regione "Fatebenefratelli" emetterà mensilmente fattura, relativa alle giornate di ricovero, direttamente all'ASL di competenza del soggetto interessato

Articolo 4 – Termine del contratto e dimissione dei pazienti

1. Si ipotizza l'utilizzo per un periodo di 3 anni dalla data del primo inserimento, eventualmente prorogabili per altri 2

2. Al termine della vigenza dell'accordo i posti letto destinati al servizio di "Residenza per l'esecuzione delle misure di sicurezza" torneranno nella disponibilità di "Fatebenefratelli" e potranno essere contrattati secondo le esigenze della programmazione regionale.

Articolo 5 - Verifiche e controlli.

1. "ASLTO4" e "Fatebenefratelli" verificano periodicamente l'andamento del servizio. "ASL TO4" potrà in ogni tempo compiere ispezioni e controlli, nel rispetto della DGR n. 24-6579 del 28/10/2013 ed ulteriori disposizioni in materia. "Fatebenefratelli" si impegna ad agevolare l'attività di vigilanza dell'apposita Commissione dell'"ASL TO4", nonché le ulteriori attività esercitate nell'ambito delle funzioni regionali di verifica e controllo, mettendo a disposizione il materiale e la documentazione necessaria all'espletamento delle attività stesse.

2. Eventuali inadempienze al contratto sono formalmente contestate da "ASL TO4" alla Struttura e tempestivamente comunicate alla Regione. Entro 15 giorni il legale rappresentante della struttura o suo delegato possono presentare osservazioni e chiarimenti, ferma restando la tutela in sede giurisdizionale.

Articolo 6 – Sospensione e risoluzione del contratto

1. Nel caso di inadempimento di una Parte delle obbligazioni previste dal contratto, l'altra può a sua scelta chiedere l'adempimento o la risoluzione del contratto, salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno. Alla Parte inadempiente l'altra può intimare per iscritto di adempiere nel termine di 15 giorni, salvo, in relazione alla natura del contratto, casi di urgenza determinata da non rinviabili esigenze assistenziali, con dichiarazione che, decorso inutilmente detto termine, il contratto s'intenderà senz'altro risolto.

2. La revoca dell'autorizzazione all'esercizio o dell'accreditamento di "Fatebenefratelli" determinano la contestuale risoluzione di diritto del presente contratto. La sospensione dell'autorizzazione all'esercizio della struttura determinano la contestuale sospensione dell'efficacia del presente contratto.

Articolo 7 - Clausola di manleva.

1. La struttura assume ogni responsabilità per qualsiasi danno causato da propria omissione, negligenza o altra inadempienza nell'esecuzione delle prestazioni contrattate e si obbliga ad esonerare il SSN da eventuali pretese risarcitorie di terzi nei confronti di questo, avanzate a causa di fatti, omissioni o eventi derivanti dall'esecuzione del contratto.

Articolo 8 - Clausola di salvaguardia.

1. Con la sottoscrizione del contratto la struttura accetta espressamente, completamente ed incondizionatamente, il contenuto e gli effetti dei provvedimenti di determinazione dei tetti di spesa e delle tariffe, nonché ogni altro atto presupposto o collegato agli stessi in quanto atti determinanti il contenuto del contratto/accordo.

Articolo 9. Durata, aggiornamento e rinvio normativo.

1. Il contratto decorre dalsino ale non è tacitamente prorogabile.
3. Il contratto si adegua alle sopravvenute disposizioni imperative, di carattere nazionale, senza che maggiori oneri derivino per "ASL TO4" dalla necessità dell'erogatore di osservare norme e prescrizioni entrate in vigore successivamente alla stipula. A seguito di tali evenienze l'erogatore potrà recedere dal contratto, entro 60 giorni dalla pubblicazione dei provvedimenti di cui sopra mediante formale comunicazione a "ASL TO4".
4. Per gli aspetti non disciplinati dal contratto/accordo si rinvia al codice civile ed alla normativa di settore.

Articolo 10 – costituzione di una struttura per soggetti autori di reato sottoposti a misure restrittive della libertà personale

Si prevede che l'attività attualmente esercitata presso la comunità terapeutica psichiatria S. Giovanni di Dio venga trasferita in altri idonei locali facenti parte del Presidio Sanitario "Beata Vergine della Consolata" e trasformata in una struttura residenziale psichiatrica protetta ad alta intensità adibita prioritariamente a ricovero di soggetti autori di reato sottoposti a misure restrittive della libertà personale. Detti ricoveri verranno disposti dal Coordinamento dei referenti aziendali per la presa in carico dei soggetti sottoposti a misura di sicurezza

II – Disposizioni finali

Articolo 11 - Bollo e registrazione.

1. Le spese di bollo sono liquidate in parti uguali. Ai sensi dell'art.5, comma 2, del D.P.R. 26.4.1986 n. 131 il contratto è soggetto a registrazione in caso di uso.

Articolo 12 – Interpretazione del contratto

Nel caso di discordanza o di divergenze interpretative tra i provvedimenti regionali e il presente contratto, le Parti concordano, in via amichevole e ai soli fini di prevenzione del contenzioso, di formulare richiesta di parere, non vincolante, alla Regione, prima di intraprendere iniziative in sede giurisdizionale.

Articolo 13 - Foro competente, elezione di domicilio.

1. Le controversie derivanti dall'interpretazione del contratto saranno devolute, in via esclusiva, all'autorità giudiziaria del foro di Torino.

Letto, approvato, e sottoscritto in due originali.

Li,/...../....

Per l'ASL TO4 Il Direttore Generale Dr. Lorenzo Ardissonne	Per la Struttura Il Legale Rappresentante del Presidio Sanitario "Beata Vergine della Consolata" Dr. Paolo Socci

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 e 1342 del c.c. si approvano espressamente le clausole convenute negli articoli Art. 2 (Obblighi dell'erogatore), Art. 3 (Corrispettivi e vincoli finanziari), Art. 6 (Sospensione e risoluzione del contratto), Art. 7 (Clausola di manleva), Art. 8 (Clausola di salvaguardia), Art. 11 (Rinuncia ad azioni e ricorsi), Art. 14 (Foro competente, elezione di domicilio).

Per l'ASL TO4 Il Direttore Generale Dr. Lorenzo Ardissonne	Per la Struttura Il Legale Rappresentante del Presidio Sanitario "Beata Vergine della Consolata" Dr. Paolo Socci